



# Comune di Vigarano Mainarda

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE N.R.G. 238 del 24-05-2024

**Ufficio: SETTORE V CULTURA**

Numero di Settore: 5

**Oggetto: Liquidazione del contributo per il ristoro all'Impresa esercente il servizio di trasporto scolastico, delle perdite di fatturato derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19 per a.s. 2019/2020, ai sensi del Decreto 4 Dicembre 2020. Codice COR: 22379538 e codice CUP: I79G24000480001.**

Richiamate:

- D.C.C. n. 68 del 11.12.2023 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2024-2026;
- D.C.C. n. 80 del 22.12.2023 "Approvazione Bilancio di Previsione 2024 - 2026 e relativi allegati";
- D.G.C. n. 36 del 03.05.2023 " Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO per il triennio 2023-2025 ai sensi del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 3/2021 e s.m.i.";
- D.G.C. n. 2 del 15.01.2024 " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026 - Assegnazione risorse";
- il Decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile di settore e di EQ, presso il Settore V – Cultura a Silvia Mastrangelo

Visti:

- Il D. Lgs n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 118/2011;
- Il D. Lgs. n. 33/2013;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che ai sensi dell'art.6 della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento ed il responsabile del settore non si trovano in alcuna delle situazioni

di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite;

Premesso che:

- in data 25.06.2020 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Vigarano Mainarda per l'a.s. 2019/2020, periodo gennaio-agosto 2020 e per l'a.s. 2020/2021, Cig derivato: 8183316DFB con la ditta La Valle Trasporti srl, con sede in Ferrara, Via Marconi n. 47/49 – P. Iva 01737200384, n. rep. 5392/2020;
- con determinazione n. 235 del 03/08/2021 è stato disposto il nuovo termine contrattuale, fissato per il 31/03/2022, a seguito della sospensione del servizio dal 24/02/2020 al 23/09/2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamati:

- l'art. 229, co. 2-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020: *“Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria”*;
- l'art. 109, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020: *“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Omissis. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti”*;
- l'art. 54 del D.L. n. 34, convertito con L. 77/2020: *“Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”*;

Considerato che le “perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria” e la conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso;

Ritenuto, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti.

Dato atto che il contributo erogato dallo Stato costituisce un ristoro che va classificato quale contributo sui mancati corrispettivi percepiti dalle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 2 del D.M. MIT 4 dicembre 2020: *"Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo è erogato dal comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro"*;

Vista la successiva richiesta prot. 1295 del 28/01/2021 con cui la Ditta La Valle Trasporti s.r.l. ha presentato formale richiesta di erogazione del contributo di cui all'art. 229, comma 2-bis del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, come da D.M. MIT 4 dicembre 2020 di attuazione ed esecuzione della disposizione;

Visto l'art. 3 del Decreto del 4 dicembre 2020 recante le fasi procedurali a cui attenersi per la richiesta del contributo;

Dato atto che in data 02/02/2021 il Comune di Vigarano Mainarda ha inviato richiesta al MIT, con pec prot. 1502/2021, dell'assegnazione del suddetto contributo per un importo complessivo di Euro 35.016,80 (dato dalla differenza tra l'importo complessivo previsto dal contratto per l'a.s. 2019/2020 pari ad Euro 53.872,00, Iva esclusa, e l'importo corrisposto dal Comune a seguito delle minori prestazioni causa Covid. a.s. 2019/2020, pari ad Euro 18.855,20, Iva esclusa);

Visto il Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 58 del 7 aprile 2021 e la relativa tabella di riparto del contributo destinato ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico, delle perdite di economiche dovute all'emergenza Covid-19 nell'a.s. 2019/2020;

Dato atto che, ai sensi del Decreto dirigenziale n. 82 del 20 maggio 2021, emanato dal Direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui vengono rettificati alcuni errori materiali del precedente decreto n. 7 del 7 aprile 2021:

- Le risorse disponibili sono assegnate dal MiMS a ciascun Ente locale istante in misura proporzionale a quanto complessivamente richiesto nella misura del 16,05857183%;
- Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del predetto decreto, non possono essere cumulati se non nei limiti della normativa comunitaria vigente;
- Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato e, in particolare, per la verifica del non superamento del limite massimo cumulabile di Euro 200.000,00 per la tipologia di aiuti cui appartiene il presente ristoro, i Comuni si avvalgono del registro nazionale degli aiuti di stato (R.N.A.), curato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ai fini della verifica, la misura è stata registrata nel R.N.A. dal Ministero dello Sviluppo Economico quale "Misura Quadro", con codice CAR 16903;
- il regime oggetto di registrazione, adottato da ciascun Comune nell'ambito della "Misura Quadro" deve intendersi come "Misura Attuativa" in conformità con quanto indicato nel paragrafo 3.3.1 della guida del R.N.A. senza procedere alla registrazione del bando /procedura attuativa;

Preso atto che il contributo spettante al Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi del D.M. 82/2021, è pari ad Euro 5.623,20;

Atteso che:

- con risoluzione 22/2021 del 31 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i "contributi in conto gestione" erogati a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto (pubblico locale/scolastico) sono somme da ritenersi fuori campo IVA in quanto non configurano compensi per prestazioni di servizio resi nell'ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale; gli enti territoriali, infatti, assegnano ed erogano il contributo sulla base delle somme assegnate dallo Stato senza alcuna discrezionalità né nell'an né nel quanto, andando ad integrare il criterio indicato nel paragrafo 1.1, lett. A) della circolare 34/E/2013;
- in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto occorre ricordare che l'art. 10-bis del D.L. 137/2020 dispone che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.";
- con le risoluzioni nn. 531/1980 e 150/1995, il Ministero delle Finanze ha chiarito che quando i contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile non si applica la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;

Considerato che gli importi da richiedere al MIT sono "corrispettivi", quindi al netto di IVA, e che si tratta di un contributo da trasferire alla ditta, senza emissione di fattura, salvo diverse indicazioni;

Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di "aiuti de minimis";

Atteso che l'aiuto ministeriale rientra tra gli aiuti CAR 16903, e che si è provveduto a effettuare tutte le visure previste ai fini dell'assegnazione del contributo in oggetto, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, e che l'esito delle visure risulta compatibile con l'erogazione del contributo alla ditta La Valle Trasporti srl, con sede in Ferrara, Via Marconi n. 47/49 – P. Iva 01737200384;

Dato atto che sono stati comunicati, sul portale RNA, i dati relativi alla misura attuativa delle disposizioni in oggetto, ed è stato conseguentemente registrato l'aiuto individuale con il seguente codice COR: 22379538 e codice CUP: I79G24000480001;

Dato atto che la somma complessiva pari ad Euro 5.623,20 è stata accertata in conto del Cap. 135 "Altri trasferimenti correnti dallo stato" - codice di bilancio 2.01.01.01.001 (acc. n. 259/2022 – ordinativo n. 1703/2022);

Dato atto che occorre assumere apposito impegno di spesa per Euro 5.623,20 in conto del Cap. 730 "Spese per il servizio dei trasporti scolastici" – codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 del Bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 267/2000;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di concedere alla ditta La Valle Trasporti srl, con sede in Ferrara, Via Marconi n. 47/49 – P. Iva 01737200384, per l'a.s. 2019/2020, il contributo pari ad Euro 5.623,20 di cui al D.M. 82/2021;
2. di impegnare la somma di Euro 5.623,20 in conto del Cap. 730 "Spese per il servizio dei trasporti scolastici" – codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 del Bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di provvedere, a seguito della pubblicazione della presente determinazione nell'area "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, alla conferma sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) dell'aiuto individuale già registrato con codice COR: COR: 22379538 e codice CUP: I79G24000480001
4. di dare atto che, con successivo atto di liquidazione, si provvederà ad erogare il contributo all'impresa interessata;
5. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
7. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile  
*Mastrangelo Silvia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-05-2024

Il Responsabile del servizio

**Mastrangelo Silvia**



# Comune di Vigarano Mainarda

Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria

## DETERMINAZIONE N. 238 del 24-05-2024

Ufficio: SETTORE V CULTURA

Numero di Settore: 5

**Oggetto: Liquidazione del contributo per il ristoro all'Impresa esercente il servizio di trasporto scolastico, delle perdite di fatturato derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19 per a.s. 2019/2020, ai sensi del Decreto 4 Dicembre 2020. Codice COR: 22379538 e codice CUP: I79G24000480001.**

CIG

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 24-05-2024 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Impegno N. 315 del 24-05-2024 a Competenza CIG</b>	
5° livello 04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 730 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI RILEV. IVA	
Causale	Liquidazione del contributo per il ristoro all'Impresa esercente il servizio di trasporto scolastico, delle perdite di fatturato derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19 per a.s. 2019/2020, ai sensi del Decreto 4 Dicembre 2020. Codice COR: 22379538 e codice CUP: I79G24000480001.
Importo 2024	Euro 5.623,20
Beneficiario	201664 LA VALLE TRASPORTI SRL

\*\*\*\*\*

Il Responsabile  
Mecca Paolo Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.